

(N. 1998)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SEgni)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1951

Aumento dell'aliquota per la promozione dei presidi degli istituti di istruzione media al grado superiore.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642, ha concesso sensibili agevolazioni di carriera al personale insegnante degli istituti di istruzione media col'abbreviazione del periodo di permanenza in ciascun grado per il passaggio al grado superiore e con l'aggiunta di un altro grado, senza alcuna limitazione, per ciascuno dei ruoli A, B, C; lo stesso decreto ha previsto all'articolo 3 anche un miglioramento di carriera per i capi di istituto aggiungendo un altro grado, al quale però essi possono accedere nel limite del 10 per cento dei posti in organico previsti per ciascun tipo di scuola o di istituto.

Quindi, mentre i professori raggiungono senza limitazione di posti il grado più elevato della carriera, che è uguale a quello iniziale dei presidi, a questi ultimi è stato riconosciuto uno sviluppo di carriera in limiti molto mo-

desti e senza dubbio non corrispondente a quello previsto per i professori.

Ne consegue che la maggioranza dei capi di istituto, i quali sono nominati dopo un lunghissimo periodo di insegnamento di ruolo, termina la carriera nello stesso grado che avrebbe raggiunto da professore.

Tale stato di fatto è in troppo stridente contrasto con le maggiori responsabilità ed il maggior lavoro che gravano sui capi di istituto i quali debbono dedicare tutta intera la loro attività all'istituto che dirigono, e non possono contare su altri proventi, essendo esclusi dall'attività professionale libera e dalla possibilità di impartire lezioni private.

Appare manifesta l'esigenza di provvedere a migliorare la condizione dei capi di istituto: allo scopo risponde l'unito disegno di legge.

Esso prevede l'aumento a un quinto dell'aliquota dei posti di grado superiore conferibili ai capi di istituto, le cui prospettive di carriera vengono in tal modo notevolmente migliorate, pur non raggiungendo la stessa entità di quelle stabilite per i professori.

La opportunità di provvedere alla promozione dei più meritevoli nell'ambito di tutti i tipi di scuola appartenenti al medesimo indirizzo scolastico ha consigliato di fondere in un'unica graduatoria, ai fini della promozione,

i presidi dei licei e degli istituti magistrali. Allo scopo di semplificare i passaggi dei presidi e dei direttori fra i vari tipi di scuola e di rendere più agevole il reperimento dei posti di grado superiore disponibili per promozione si è prevista la possibilità dell'assorbimento delle eccedenze dei posti di grado superiore che si verificano nei vari ruoli in seguito a passaggio o trasferimento, limitando la compensazione di tali eccedenze nel ruolo di provenienza fino a quando non sia possibile l'assorbimento nel nuovo ruolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642, ratificato con la legge 28 aprile 1950, n. 285, è modificato come segue:

« I presidi degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado sono promossi al grado V per merito comparativo, dopo almeno otto anni di servizio direttivo nel grado VI, nella aliquota di un quinto dei posti previsti dagli organici dei presidi di ciascun tipo di scuola o istituto. I presidi di liceo classico, di liceo scientifico e di istituti magistrali sono considerati come appartenenti ad un unico ruolo ai fini della promozione al grado V: in relazione al numero globale dei posti risultanti dagli organici dei tre tipi di istituti, si procede ad unico scrutinio per la determinazione dei promovibili, i quali sono promossi nell'ordine risultante dallo scrutinio stesso, indipendentemente dal tipo di istituto in cui sono titolari.

« I presidi e i direttori delle scuole secondarie di primo grado sono promossi al grado VI, per merito comparativo, dopo almeno otto anni di servizio direttivo nel grado VII, nella stessa aliquota di cui al precedente comma.

« Qualora i posti di organico non raggiungano il numero di cinque, viene egualmente riservato un posto per la promozione al grado superiore per merito comparativo.

« Le eccedenze, che in dipendenza del passaggio di capi di istituto da uno ad altro tipo di scuola o di istituto vengano a determinarsi rispetto alle aliquote di un quinto di cui ai precedenti commi, vanno compensate, fino ad eliminazione per qualsiasi causa, con altrettante vacanze rispetto alla stessa aliquota di un quinto relativa al tipo di scuola o di istituto di provenienza ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° aprile 1952.

Art. 3.

Alla spesa di lire 8.000.000, risultante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1951-52, sarà provveduto mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.